

CAMERA DEI DEPUTATI N. 830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDO, ROGNONI, BERNARDI, BORTOLANI, FORNASARI, MARZOTTO CAOTORTA, MORA, IOZZELLI, RUBBI EMILIO, PORTATADINO, CICCARDINI, LO BELLO, ZUCCONI, LAMORTE, COSTAMAGNA, VERNOLA, GARZIA, CASADEI AMELIA, AMALFITANO, ZARRO, FIORET, TANTALO, MORO PAOLO, BURO MARIA LUIGIA, CARLOTTO, MAGGIONI, VILLA, BAMBI, CASTELLUCCI, SINESIO, IANNIELLO, GARGANO, LA LOGGIA, BORRI, RENDE, MORINI, ZOLLA

Presentata il 24 novembre 1976

Modifica del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende raggiungere un duplice scopo: eliminare, da una parte, la grave condizione di disagio in cui versano gli enti cooperativi, tutelati dalla Carta costituzionale, che sono danneggiati per la disparità di trattamenti operati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, recante nuove norme in materia di INVIM e, dall'altra, sopperire ad una imperfezione tecnica esistente nello stesso testo legislativo.

Per tali effetti la presente proposta all'articolo 1 esclude *in toto* dall'applicazione

dell'INVIM gli incrementi di valore degli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi retti e disciplinati dai principi della mutualità ai sensi del richiamato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Con ciò si vuole eliminare non solo una ingiustificata discriminazione operata dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, che prevede, fra le altre, l'esenzione totale del tributo in questione degli enti di sviluppo e delle società proprietarie di fabbricati de-

stinati all'esercizio di attività commerciali, ma anche per armonizzare l'INVIM con la natura dell'istituto cooperativo e con il principio finora seguito per la concessione delle agevolazioni alla cooperazione.

A ciò fa anche riscontro il principio sancito dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione che ritiene « fondamentale l'osservazione che i contadini non cessano di essere coltivatori diretti per il solo fatto di essersi organizzati in una forma associativa, specie se tale forma assume aspetti cooperativi » in quanto, « fondamentale in queste (cooperative) è il fine mutualistico, del tutto differente ed inconfondibile con lo scopo delle imprese sociali in senso proprio — di persone o di capitali — che è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali ». Infatti, precisa sempre la suprema Corte, « la cooperativa che suddivide i terreni fra i propri soci non ha alcun utile proprio che non sia utile dei soci medesimi; il coltivatore diretto socio di cooperativa, che coltiva la quota assegnatagli dall'ente, fa propri frutti e le altre utilità non meno che il coltivatore diretto isolato, e se deve conferirli alla cooperativa, ciò è solo per il più opportuno e fruttuoso collocamento » (cfr. Suprema Corte di cassazione, sezioni unite n. 1261 del 17 maggio 1950).

Pertanto, se viene mantenuta l'imposizione del tributo sia pure ridotto nella misura del 40 per cento si ottiene il duplice risultato di svilire il principio cooperativo e di disincentivare l'associazionismo in agricoltura nonostante il *favor* espresso dal legislatore costituzionale; si crea, inoltre, una disparità di trattamento fra imprenditore agricolo e imprenditore associato che può portare al disconoscimento, per altro ingiustificato, che i terreni ed i fabbricati delle cooperative agricole e loro consorzi desti-

nati all'esercizio di attività agricole sono beni strumentali al pari degli immobili delle società destinate all'esercizio di attività commerciali.

Infatti quei contadini che si uniscono in cooperativa per l'acquisto e la coltivazione collettiva di un terreno o per l'acquisto di un fabbricato da adibire all'installazione di impianti per la manipolazione e trasformazione dei loro prodotti sono obbligati a pagare il tributo così come le società immobiliari, oltretutto su di un patrimonio di cui non potranno mai acquistare la proprietà, mentre il grosso proprietario terriero, in quanto persona fisica, non è obbligato a pagare l'INVIM, al compimento del decennio sugli incrementi di valore degli immobili (terreni e fabbricati).

Con l'articolo 2 la proposta tende poi ad evitare una ingiustificata sperequazione tra quelle cooperative agricole e loro consorzi che, non avendo maturato il decennio del possesso prima dell'entrata in vigore della presente legge, non saranno più tassati e quelle altre che avendo maturato il decennio sono state obbligate, a norma delle vigenti disposizioni, a presentare la dichiarazione entro il 31 luglio 1976 ed a pagare la relativa imposta.

Per tali effetti detto articolo prevede l'intassabilità degli enti cooperativi che hanno fatto la dichiarazione e non il versamento dell'imposta e la facoltà degli altri che hanno fatto sia la dichiarazione che il versamento di chiedere entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il rimborso delle imposte pagate e non dovute in base alla legge stessa.

Le aspettative degli enti cooperativi non possono andare deluse per cui si confida nel favorevole accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Aggiungere, nel secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *i*) la seguente:

« *l*) degli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, purché ricorrano tutte le condizioni di applicabilità delle agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli immobili, il cui decennio di appartenenza agli enti cooperativi predetti sia maturato prima del 31 luglio 1976. È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate e non dovute in base alla presente legge, purché essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla sua entrata in vigore.